

Università degli Studi di Siena



Protocollo per il trattamento accessorio (modifiche)

Ipotesi di Protocollo contenente:

- il Contratto collettivo integrativo in modifica ed integrazione al Protocollo sottoscritto il **21 marzo 2003**, sulle materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere **a** (criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'articolo 67 tra le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 68), **b** (criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici), **c** (criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 1), **d** (criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizione a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di legge), **k** (criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 66 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti) e **p** (criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 63, comma 2) del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 del personale del comparto "Università".

A seguito dell'incontro tra Amministrazione ed OO.SS. del 11 gennaio 2007, il giornoviene sottoscritta la presente ipotesi di accordo sulle materie di cui in premessa.

Al fine del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio, la presente ipotesi sarà inviata, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL, al Collegio dei revisori entro 5 giorni dalla data della sua sottoscrizione, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico - finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il presidente della delegazione trattante di parte pubblica procederà alla sottoscrizione del protocollo. In caso di rilievi la trattativa sarà ripresa entro 15 giorni.

Per quanto attiene le clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della attuazione del protocollo, previste dall'art. 5, comma 4, del CCNL, si rimanda a quanto previsto dal protocollo per le relazioni sindacali di questo Ateneo.

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Università degli Studi di Siena, nelle persone

del Prof. Silvano FOCARDI, Rettore

del Dott. Lorianò BIGI, Direttore amministrativo

Per i rappresentanti delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

per la FLC/CGIL, il Dott. Gabriele MARINI

per la CISL/Università, la D.ssa Laura BERNI

per la UIL/P.A., il Dott. Giuseppe GIORDANO

per la FED.Confsal/Snals Univ. – Cisapuni,
la Sig.ra Monica SANTINELLI

per la CISAL Università, il Sig. Francesco FUSI

per le R.S.U. la Sig.ra Maria Gabriella GIORGI

CAPO I – FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO

Art. 1 - Determinazione del fondo 2007 per il trattamento accessorio di cui art. 67 CCNL 1998/2001

- In applicazione delle disposizioni della legge n. 266/05 (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 189 e ss., il fondo **2007** per il finanziamento della contrattazione integrativa di cui all'art. 67 del CCNL del 09.08.2000, in base alle quali il suddetto fondo non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, incrementato degli importi fissi previsti dal CCNL che non risultino già confluiti nello stesso fondo dell'anno 2004, e tenuto conto degli importi fissi (indicati in tabella con il colore rosa) di cui all'art. 41, commi 1, 2 e 3 del CCNL del 27.01.2005 e di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del CCNL del 28 marzo 2006 relativo al biennio economico 2004/2005, è così di seguito determinato.
- Come già nei CCI relativi agli anni precedenti, l'incremento determinato per il 2007 dall'applicazione di questo articolo è stabilito proporzionalmente tra i due fondi, facendo riferimento al rapporto tra il loro valore complessivo nell'anno precedente, una volta detratta la percentuale destinata dall'art.5, comma 1 del CCNL 28 marzo 2006, alla indennità forfetaria:

TABELLA 1

Articolo 5 comma 1 CCNL biennio economico 2004/2005

0,50% del Monte salari 2003 personale del comparto	143.874
0,30% MS_2003 Indennità forfetaria	84.632
Quota da ripartire tra fondo art.67 e fondo art.70	59.242

	Fondo 2005	%	Incremento 2004
Fondo Art.67	2.217.158	87,2%	51.686
Fondo Art.70	324.160	12,8%	7.557
	2.541.318		59.242

- Il fondo 2007 risulta così composto:

TABELLA 2

<u>Art. 67</u> (Fondo per le progressioni economiche orizzontali e per la produttività individuale e collettiva) Fondi 2007		Lordo datore lavoro	Lordo lavoratore
Fondo consolidato 2004 progr.orizzontali	Spesa massima copertura pos.econ. superiori alla iniziale di categoria	2.015.439	1.510.824
Art.41 c.3 CCNL 2002/06 [2005]	Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi CCNL) [3% dello 0,51% del MS 2001 personale comparto 2005]	5.506	4.127
		2.020.944	1.514.951
Fondo impegnato nell'anno	Spesa prevista per impegni già assunti per pos.econ. superiori alla iniziale di categoria	2.020.944	1.514.951
Art.68 comma 2 lett a) 2°	Fondo Progr.Econ. utilizzabile (il residuo confluisce fondo variabile)	0	0
Fondo consolidato 2004 produtt.collettiva	Art.1, c.189, L. 266/2005	2.065.596	1.548.423
Art.41 c.1 CCNL 2002/06 [2005]	Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi CCNL) 86,9% dello 0,51% MS 2001 personale comparto	154.751	116.005
Art.41 c.2 CCNL 2002/06 [2005]	Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi CCNL) RIA personale cessato	28.979	21.723
Art.5 c.1 CCNL 10/1/06 2° biennio 02/04 [2006]	Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi CCNL) 88,3% dello 0,50% MS 2003 - 0,30% Ind.Forf	69.736	52.276
Art.5 c.2 CCNL 10/1/06 2° biennio 02/04 [2006]	Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi CCNL) 0,30% MS 2003 - Indennità mensile art.41, Comma 4 CCNL 27.1.2005	112.899	84.632
Art.41 c.2 CCNL 2002/06 [2006]	Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi CCNL) RIA personale cessato [2006]	43.616	32.695
Art.5 c.1 CCNL 10/1/06 2° biennio 02/04 [2007]	Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi CCNL) 87,2% dello 0,50% MS 2003 - 0,30% Ind.Forf	68.949	51.686
Art.5 c.2 CCNL 10/1/06 2° biennio 02/04 [2007]	Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi CCNL) 0,30% MS 2003 - Indennità mensile art.41, Comma 4 CCNL 27.1.2005	112.899	84.632

	RIA personale consolidata da anni precedenti	135.736	101.751
	RIA personale cessato anno precedente (parte retribuita)	19.704	14.771
	RIA personale cessato in corso anno (parte residua) [previsione]	16.056	12.036
	RIA personale cessato complessiva	171.497	128.558
Art.41 c.2 CCNL 2002/06 [2007]	Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi CCNL) RIA personale cessato [2007]	35.761	26.807

Valore Fondo consolidato 2004 [Art.1, c.189, L. 266/2005]	2.065.596	1.548.423
Fondo importi fissi CCNL 2005 [Art.1, c.191, L. 266/2005]	183.730	137.728
Fondo importi fissi CCNL 2006 [Art.1, c.191, L. 266/2005]	226.251	169.603
Fondo importi fissi CCNL 2007 [Art.1, c.191, L. 266/2005]	217.608	163.125

Fondo consolidato 2007	2.475.576	2.018.879
Valore Fondo variabile 2004 [Art.1, c.189, L. 266/2005]	482.113	361.404
Valore del Fondo art.67 2007	3.175.297	2.380.283

Somme aggiuntive derivanti da finanziamenti messi a disposizione da terzi 2007	0	0
Residui Fondo art.67 da anno precedente [previsione]	117.392	88.000
Fondo art.66 (straordinari) 2007	-266.800	-200.000
Valore disponibile del Fondo art.67 2007	3.025.889	2.268.283

4. Entro il 30 aprile 2007 il valore del Fondo dovrà essere rideterminato, alla luce dei residui effettivi relativi all'anno di competenza 2006:

Art. 2 - Indennità per responsabilità di posizione organizzativa e per funzioni specialistiche

1. Sono confermati, sino al 30 aprile 2007, i valori e le modalità di erogazione delle indennità in godimento al 31 dicembre 2006, già riconosciute al personale per responsabilità di posizioni organizzative di primo o di secondo livello o per funzioni specialistiche.
2. Restano altresì confermate le modalità di attribuzione e di revoca delle responsabilità e delle funzioni di cui al comma precedente, così come stabilite dai precedenti CCI.

Art. 3 - Compensi per lavoro straordinario: anno 2007

1. Il valore del fondo di cui all'art.66 del CCNL, utile per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, per l'anno 2007 è fissato in 200.000 euro.
2. Restano ferme le modalità di utilizzazione delle ore di lavoro straordinario fissate per il 2006.

Art. 4 - Indennità accessoria mensile: anno 2007

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, a decorrere dal 1 gennaio 2007, e con efficacia limitata al 31 dicembre 2007, è istituita, a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 1998/2001, un'indennità accessoria mensile lorda, da erogare per dodici mensilità senza maturazione di tredicesima al personale di categoria B, C e D, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. Il valore mensile lordo di tale indennità, da corrispondere ad ogni dipendente in funzione dei mesi di servizio prestati in corso d'anno e secondo le precisazioni di cui ai successivi commi, è determinato in € **80,00**.
3. Nel caso di personale destinatario di indennità per responsabilità di posizioni organizzative di primo o di secondo livello o di indennità per funzioni specialistiche, come determinate nei CCI precedenti, il valore mensile lordo dell'indennità di cui al presente articolo, per i mesi in cui sia destinatario dell'altra, è determinato in € **50,00**, aggiuntivi alle indennità già in godimento.
4. Al personale convenzionato con il SSN, l'indennità di cui al comma precedente è riconosciuta nella misura della eventuale differenza positiva tra l'importo della stessa e quello delle indennità accessorie, di qualunque tipo, percepite in virtù del rapporto convenzionale stesso nel medesimo anno.
5. L'indennità accessoria è corrisposta mensilmente con lo stipendio, ed è decurtata proporzionalmente solo in caso di sciopero: la stessa non potrà inoltre essere erogata qualora il

dipendente si trovi collocato in posizioni che per disposizioni normative prevedano la sola conservazione del posto di lavoro senza alcun trattamento economico principale o accessorio.

Art. 5 - Indennità per compiti che comportano oneri, rischi o disagi e compensi per attività didattiche in corsi di aggiornamento e formazione

1. A parziale modifica ed integrazione di quanto previsto in materia dai precedenti CCI, gli importi delle seguenti indennità, con decorrenza 1 gennaio 2007, sono così rideterminati/confermati:

TABELLA 3

	tipo di indennità	unità di riferimento	valore euro
Indennità di rischio	radiazioni ionizzanti	mensile	51,65
	chimico e biologico DPR 146/1975	giornaliera	-
	periti settore	mensile	85,00
	guida	km percorso	0,16
Indennità di turno	turno pomeridiano	turno	8,30
	turno notturno	turno	40,00
	turno festivo	turno	60,00
	turno festivo e notturno	turno	65,00
	turno per festività particolari	turno	80,00
	turni serali biblioteche	turno (con detrazione ore lavorate)	46,50
Commissioni	attività vigilanza ai concorsi	giornata (con pagamento eventuali straordinari oltre il proprio orario di lavoro giornaliero)	26,00
	partecipazione a commissioni o seggi per elezioni per la costituzione organi	giornata (con pagamento eventuali straordinari oltre il proprio orario di lavoro giornaliero)	50,00
Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro	tutor sicurezza	annuale	300,00
	incaricato antincendio (corso c) - articolo 8 capo II D.Lgs 626/94	annuale	250,00
	incaricato antincendio (corso b) - articolo 8 capo II D.Lgs 626/94	annuale	125,00
	incaricato primo soccorso - articolo 12 capo III D.Lgs 626/94 - strutture rischio elevato	annuale	150,00
	incaricato primo soccorso - articolo 12 capo III D.Lgs 626/94 - strutture rischio basso	annuale	100,00
Altre indennità	Tutor stage per studenti portatori di handicap	mensile	25,00
	Cura e governo animali e annaffiatura piante	giornaliera	15,00

2. Tra le strutture che possono svolgere le diverse tipologie di turni, indicate nella tabella di cui all'articolo 2, punto 3 del CCI 29 settembre 2004, è aggiunta la struttura degli ex Conservatori riuniti, collegata funzionalmente al Collegio Santa Chiara.

3. Al personale degli ex Conservatori riuniti, per il periodo dal 1 settembre 2006 al 31.12.2006, per il turno serale dalle 19,30 alle 1.00, è riconosciuta l'indennità per **turno notturno**, con gli importi in vigore sino a tale data: successivamente saranno riconosciute indennità solo per turni con tipologie conformi a quelle previste dal Protocollo del 21 marzo 2003.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2007 il progetto per incentivazione e miglioramento dei servizi della Certosa di Pontignano è ritenuto concluso, e la somma di 25.000 euro annui appositamente stanziata è inglobata nella quota c) dell'articolo 68 del CCNL 1998/2001: in particolare di tale somma, 5.000 euro l'anno sono destinati a finanziare la copertura di spesa per un'indennità da prevedere nell'ambito del regolamento per le reperibilità e pronta disponibilità, che dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2007, da destinare alle attività dei giardinieri che si occupano della manutenzione del verde di Ateneo; **entro la medesima data saranno rivalutati i valori delle diverse indennità di cui alla tabella 3 del comma 1 del presente articolo.**
5. Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, per attività didattica svolta al di fuori del proprio orario di lavoro da personale del comparto dipendente dell'Università di Siena, nell'ambito delle attività di aggiornamento e di formazione **rivolte al personale**, programmate dall'Ateneo, è riconosciuto il seguente compenso orario, a seconda delle funzioni svolte:

TABELLA 4

	euro
Formatore senior	61,97
Formatore junior	46,48
Tutor	25,82
Assistente d'aula	12,91

Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%.

6. I compensi di cui al punto precedente, non essendo riconducibili né ai fondi cui all'articolo 67 né a quelli di cui all'articolo 70 del CCNL 1998/2001, dovranno trovare copertura in apposito capitolo di spesa predisposto nel bilancio di Ateneo, e come tali non essendo quindi riconducibili di per sé al trattamento accessorio, trovando espressa origine dall'articolo 45 del medesimo CCNL, non concorrono al raggiungimento né del tetto massimo fissato dal CCI del 21 marzo 2003 per il personale di categoria B, C e D né alla determinazione della retribuzione di posizione e di risultato del personale di categoria EP.
- 7. In occasione della revisione del regolamento conto terzi saranno rivisti i tetti massimi di trattamento accessorio di cui al CCI del 21 marzo 2003 e la incidenza sullo stesso delle diverse voci.**

Art. 6 - Distribuzione del Fondo tra le quote articolo 68: anno 2007

1. Tenuto conto di quanto fissato negli articoli precedenti in ordine al fondo di cui all'art.67 del CCNL 1998/2001, lo stesso, decurtata la somma destinata a compensi per lavoro straordinario (200.000 euro), per un importo effettivo pari a 2.271.100 euro, è così provvisoriamente distribuito tra le quote previste dall'art.68 del medesimo CCNL:

TABELLA 5

		Utilizzazione fondo art.67	
Art.68	quota a)	progressioni economiche orizzontali	1.514.951
	quota b)	b/1.a indennità di responsabilità per posizioni organizzative di primo livello (cat.D)	400.000
		b/1.b indennità di responsabilità per posizioni organizzative di secondo livello (cat.C)	250.000
		b/1.c indennità per funzioni specialistiche e di responsabilità (cat.B, C e D)	400.000
		b/2 indennità cat.D (comma 3 art. 63)	-
	quota c)	indennità per compiti che comportano oneri, rischi o disagi	350.000
	quota d)	d/1 compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi (Progetti Ateneo + fondi aggiuntivi)	88.283
		d/2 compensi per incentivazione produttività e miglioramento servizi (indennità mensile art.41 comma 4 CCNL 21.1.2005)	750.000
	quota e)	incentivazione per attività e prestazioni previste da specifiche normative	-

	quota f)	Risorse derivanti da norme specifiche (Legge 109/94, art.18 comma1) [previsione]	30.000
Totale			2.268.283

2. Entro il 30 aprile 2007, in previsione del termine della proroga delle indennità di cui all'articolo 2 e della conclusione degli inquadramenti nelle posizioni economiche superiori di cui al successivo Capo II, che comporteranno un'automatica modifica della connessa previsione di spesa relativa alle indennità accessorie mensili di cui all'articolo 5, la tabella di cui al punto precedente dovrà essere rivista, anche alla luce della definizione consuntiva delle spese sostenute nel 2006 per le diverse quote e degli eventuali residui del fondo complessivo.
3. Restano ferme le condizioni di utilizzazione delle somme destinate alle singole quote già fissate nel CCI 21 marzo 2003:
- ❑ **quota a)** - le eventuali somme della quota che non dovessero essere impegnate nell'anno per le progressioni economiche, saranno destinate alle altre voci previste nell'ambito delle forme di utilizzazione del fondo di cui all'art.68;
 - ❑ **quota b/1.a** – l'eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità di responsabilità per posizioni organizzative di primo livello riconosciute ad inizio anno, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa;
 - ❑ **quota b/1.b** – l'eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità di responsabilità per posizioni organizzative di secondo livello riconosciute ad inizio anno, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa;
 - ❑ **quota b/1.c** – l'eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità per funzioni specialistiche e di responsabilità riconosciute ad inizio anno, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa. In caso di esaurimento del fondo non sarà possibile in corso d'anno riconoscere ulteriori funzioni specialistiche e di responsabilità;
 - ❑ **quota b/2** – l'eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità di responsabilità per posizioni organizzative riconosciute ad interim, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa;
 - ❑ **quota c)** – l'eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità previste per compiti che comportano oneri, rischi o disagi, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, la differenza sarà posta a carico del Fondo generale dell'anno successivo;
 - ❑ **quota d/1** – Non potranno essere approvati progetti od iniziative a valere su tale quota che non trovino nella stessa una adeguata copertura.
 - ❑ **quota d/2** – Della somma destinata a tale quota, **169.264,00** euro sono vincolati in quanto espressamente destinati a ciò dal CCNL 28.3.2006 art.5 comma 2, in relazione agli anni 2006 e 2007.
4. L'eventuale incapienza della quota rispetto alla somma necessaria per retribuire le indennità di responsabilità per posizioni organizzative riconosciute ad interim, potrà essere sopperita utilizzando i residui delle altre quote del Fondo. Nel caso in cui ciò non sia possibile, o comunque non sia sufficiente, gli importi delle indennità saranno tutti proporzionalmente ridotti, nella medesima percentuale, al fine di garantire la totale copertura di spesa.

5. Nel caso di residui del Fondo non utilizzati per l'anno di competenza, essi saranno portati in incremento alla parte variabile del Fondo dell'anno successivo.

Art. 7 - Determinazione del fondo 2007 per il trattamento accessorio di cui art. 70 CCNL 1998/2001

1. In applicazione delle disposizioni della legge n. 266/05 (legge finanziaria 2006), art. 1, commi 189 e ss., il fondo 2007 per il finanziamento della contrattazione integrativa di cui all'art. 70 del CCNL del 09.08.2000, in base alle quali il suddetto fondo non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, incrementato degli importi fissi previsti dal CCNL che non risultino già confluiti nello stesso fondo dell'anno 2004, e tenuto conto degli importi fissi di cui all'art. 41, commi 1, 2 e 3 del CCNL del 27.01.2005 e di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del CCNL del 28 marzo 2006 relativo al biennio economico 2004/2005, è così di seguito determinato:

TABELLA 6

Art. 70 (Fondo per la retribuzione di posizione e risultato di EP) 2007			
Compensi accessori IX e X liv.		22.735	17.043
0,45 % di MS97		117.304	87.934
Fondo anno 2000		140.039	104.977
Incremento dello 0,45 % MS97 (attribuito per anno 2001)		117.304	87.934
Fondo anno 2001		257.343	192.911
Art.41 c.2 CCNL 2002/05	RIA personale cessato in corso anno (parte residua)	3.399	2.548
16% dello 0,33% del monte salari 1999 (art.4 c.2 CCNL 2000/01)		17.147	12.854
Fondo anno 2002		277.890	208.313
Art.41 c.2 CCNL 2002/05	RIA personale cessato anno precedente (parte retribuita)	14.874	11.150
Art.41 c.2 CCNL 2002/05	RIA personale cessato in corso anno (parte residua)	11.970	8.973
Art.41 c.2 CCNL 2002/05	16,9% dello 0,51% del monte salari 2001 (art.41 c.1 CCNL 2002/06)	30.540	22.893
Totale consolidabile per anno		57.384	43.016
Fondo totale anno 2003		335.273	251.329
Art.41 c.2 CCNL 2002/05	RIA personale cessato anno precedente (parte retribuita)	8.233	6.172
Art.41 c.2 CCNL 2002/05	RIA personale cessato in corso anno (parte residua) [accertato]	15.436	11.571
13,6% dello 0,51% del monte salari 2001 (art.41 c.1 CCNL 2002/06)		24.152	18.105
Totale consolidabile per anno		47.822	35.848
Fondo anno 2004		383.095	287.178
Art.41 c.2 CCNL 2002/05	RIA personale cessato anno precedente (parte retribuita)	0	0
Art.41 c.2 CCNL 2002/05	RIA personale cessato in corso anno (parte residua) [accertato]	2.821	2.114
13,1% dello 0,51% del monte salari 2001 (art.41 c.1 CCNL 2002/06)		23.270	17.444
Totale consolidabile per anno		26.090	19.558
Fondo anno 2005		409.185	306.736
Art.1c.191, L. 266/2005 (consolidato 2004)	Consolidato 2004	383.095	287.178
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2005)	13,1% dello 0,51% del monte salari 2001 (art.41 c.1 CCNL 2002/06)	23.270	17.444
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2005)	RIA personale cessato - Art.41 c.2 CCNL 2002/05	2.821	2.114
RIA personale cessato anno precedente (parte retribuita) Art.41 c.2 CCNL 2002/05		8.701	6.523
RIA personale cessato in corso anno (parte residua) [accertato] - Art.41 c.2 CCNL 2002/05		5.250	3.935
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2006)	RIA personale cessato anno precedente (totale) Art.41 c.2 CCNL 2002/05	13.951	10.458
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2006)	11,7% dello 0,50% MS 2003 - 0,30% Ind.Forf	9.293	6.967
Fondo anno 2006		432.430	324.160

Fondo 2007			
Art.1c.191, L. 266/2005 (consolidato 2004)	Consolidato 2004	383.095	287.178
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2005)	13,1% dello 0,51% del monte salari 2001 (art.41 c.1 CCNL 2002/06)	5.250	17.444
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2005)	RIA personale cessato - Art.41 c.2 CCNL 2002/05	8.701	2.114
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2006)	11,7% dello 0,50% MS 2003 - 0,30% Ind.Forf	9.293	6.967
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2006)	RIA personale cessato - Art.41 c.2 CCNL 2002/05	5.250	10.458
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2007)	12,8% dello 0,50% MS 2003 - 0,30% Ind.Forf	10.081	7.557
	RIA personale cessato anno precedente (parte retribuita) Art.41 c.2 CCNL 2002/05	1.611	1.207
	RIA personale cessato in corso anno (parte residua) [prevista] - Art.41 c.2 CCNL 2002/05	17.645	13.227
Art.1c.191, L. 266/2005 (importi fissi 2006)	RIA personale cessato anno precedente (totale) Art.41 c.2 CCNL 2002/05	19.255	14.434
	Fondo anno 2007	426.382	346.151

2. Restano confermate le modalità per l'attribuzione del trattamento accessorio al personale EP stabilite nei precedenti CCI ed in particolare nel verbale di concertazione del 7 dicembre 2004.

CAPO II – PROGRESSIONI ORIZZONTALI

Premesse all'articolo del presente CAPO

- tenuto conto dell'art. 56, comma 2 del CCNL di Comparto 1998-2001, che prevede che nell'ambito della categoria i passaggi a posizione economica immediatamente superiore avvengano attraverso meccanismi selettivi attivati con cadenza biennale;
- visto il Regolamento delle procedure di selezione per le progressioni orizzontali e verticali del personale tecnico ed amministrativo di questa Università, il quale prevede che l'Amministrazione bandisca annualmente procedure selettive per ogni categoria;
- visto che lo stesso Regolamento in particolare prevede che *“ai fini della progressione economica all'interno della categoria di appartenenza, le procedure di selezione, per soli titoli, sono attivate con cadenza biennale, entro il mese di marzo e con decorrenza retroattiva dei benefici economici e giuridici al 1° gennaio dell'anno stesso”*;
- tenuto conto che uno dei requisiti previsti dal Protocollo per il trattamento accessorio in materia di progressioni economiche orizzontali, sottoscritto in data 30.06.04, consiste nell'aver maturato almeno 3 anni di effettiva permanenza in servizio nella posizione economica immediatamente inferiore;
- visto il CCNL relativo al biennio 2004/2005, il quale ha confermato tale interpretazione prevedendo, all'articolo 10, che *“al comma 2 dell'art. 56 del CCNL 09.08.200, ultimo periodo, dopo le parole "3 anni di servizio" è aggiunta la parola "effettivo"”*.
- tenuto conto che le ultime progressioni orizzontali hanno avuto decorrenza 01.01.05, e che hanno interessato tutte le categorie;
- tenuto conto che nel contratto collettivo integrativo del 29.06.06, il valore complessivo del fondo accessorio destinato alle progressioni economiche per l'anno 2006, sulla base dei criteri fissati dal Protocollo per il trattamento accessorio del 21.03.03, è stato determinato in euro **1.514.951,00**.

Art. 8 - Progressioni orizzontali: periodicità della programmazione

1. A decorrere dall'anno 2007, al fine di permettere una distribuzione più omogenea nel tempo, garantendo nel contempo la periodicità biennale prevista dal CCNL, la programmazione delle progressioni economiche orizzontali sarà effettuata annualmente alternando a rotazione le categorie interessate destinatarie del beneficio.
2. Nell'anno 2007 le risorse disponibili saranno destinate alla realizzazione di progressioni economiche orizzontali per le categorie D ed EP, mentre nell'anno 2008 saranno riservate a realizzare analoghe procedure per le categorie B e C.
3. Sono fatte salve le diverse scansioni temporali previste dal CCNL in ordine al personale neo assunto in posizione B1.

4. Nel caso in cui, a seguito di progressioni economiche di cui al presente capo il conseguente incremento retributivo annuo, comprensivo di indennità integrativa speciale e rateo di tredicesima, per alcuni lavoratori si riveli inferiore all'indennità forfetaria annua di cui all'art. 4 del contratto collettivo integrativo del 29.06.06, in godimento al 31.12.2006; o di quella di cui all'articolo 4 del presente accordo, in godimento al 31.12.2007, agli stessi la differenza viene mantenuta quale indennità forfetaria, da liquidarsi mensilmente in proporzione, da riassorbirsi con tutti i successivi incrementi stipendiali.

Art. 9 - Progressioni orizzontali: determinazione disponibilità 2007

1. Sulla base delle posizioni economiche ricoperte dal personale in servizio al 31.12.2006, ai sensi del citato Protocollo del 2003, la somma che del fondo complessivo di 1.514.951,00 è utilizzabile per effettuare nuove progressioni orizzontali con decorrenza 1.1.2007, è pari a **290.396,44** euro, come risulta dalla seguente tabella:

TABELLA 7

IMPEGNI COPERTI AL 31.12.2006			
Personale in servizio			
Posizione Economica	Totale	Retribuzione lordo lavoratore 2004-2005	
EP6	2	36.145,10	18.438,16
EP5	1	34.749,08	7.823,06
EP4	6	33.243,72	37.906,20
EP3	20	30.357,77	68.635,00
EP2	9	28.687,94	15.857,28
EP1	15	26.926,02	-
D5	49	27.935,44	205.054,22
D4	0	26.934,34	-
D3	70	25.825,40	145.231,80
D2	85	24.713,39	81.832,05
D1	214	23.750,66	-
C6	8	23.708,47	30.137,20
C5	152	22.921,11	452.928,08
C4	4	22.164,60	8.893,12
C3	59	21.212,37	74.991,95
C2	87	20.350,95	35.637,81
C1	192	19.941,32	-
B5	2	20.659,60	7.268,54
B4	3	19.839,84	8.443,53
B3	4	19.049,12	8.095,16
B2	15	18.184,09	17.381,40
B1	3	17.025,33	-
			1.224.554,56
Ulteriori impegni da coprire			0,00
Totale impegni per spese fisse			1.224.554,56
Fondo progressioni economiche (articolo 67 CCNL)			1.514.951,00
Fondo disponibile per il 2007			290.396,44

2. Tenuto conto della seguente distribuzione del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra le varie posizioni economiche all'1.1.2007:

TABELLA 8

DISTRIBUZIONE PERSONALE TRA POSIZIONI ECONOMICHE ALL'1.1.2007																				
B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5	C6	D1	D2	D3	D5	EP1	EP2	EP3	EP4	EP5	EP6
3	15	4	3	2	192	86	59	4	151	8	214	84	70	49	15	9	19	6	1	2

e considerato il fatto che non tutto il personale di categoria D ed EP in servizio a tale data è in possesso dei requisiti minimi richiesti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Università e dallo specifico regolamento di Ateneo, tale disponibilità è sufficiente per garantire a tutti gli appartenenti alle medesime categorie che alla data dell'1.1.2007 erano in possesso dei requisiti stessi, il passaggio nella posizione economica superiore.

3. Pertanto, conformemente a quanto già disposto in esecuzione dell'accordo del 9.1.2001 quale prima applicazione dell'art.59 del C.C.N.L., non essendo prevista nelle selezioni per le progressioni orizzontali di carriera una soglia minima per l'acquisizione della idoneità, sarà accertato nei confronti degli interessati il solo possesso dei requisiti minimi:
- maturazione di almeno 3 anni di effettiva permanenza in servizio nella posizione economica immediatamente inferiore;
 - non essere incorsi negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto.
4. A seguito della manovra di cui al presente articolo, la somma complessiva impegnata per posizioni economiche superiori a quelle iniziali delle rispettive categorie, non potrà comunque superare il valore dell'apposito fondo, pari a euro 1.514.951,00: gli eventuali impegni eccedenti graveranno sui residui del Fondo medesimo relativi al 2006 ed eventualmente sul Fondo di cui all'art. 68 – quota d), e dovranno essere riassorbiti non appena si libereranno nuovamente delle somme a seguito di cessazione di personale inquadrato in posizioni economiche superiori e quella iniziale della categoria di appartenenza..
5. Ai dipendenti che beneficeranno della progressione economica di cui al presente articolo, con decorrenza 1.1.2007, l'importo dell'indennità accessoria mensile eventualmente loro riconosciuta ai sensi dell'articolo dell'art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, secondo le forme e negli importi di cui all'articolo 4 del presente CCI, è ridotto di **50 euro**.

Art. 10 - Progressioni orizzontali: determinazione disponibilità 2008 ed anni successivi

1. Con decorrenza 1.1.2008 sarà disposta la progressione nella posizione economica superiore di tutto il personale appartenente alle categorie B e C, in possesso a tale data dei requisiti minimi di cui al punto 3 dell'articolo 10 del presente CCI.
2. Dalla medesima data, per il medesimo personale e per il personale che abbia già beneficiato ai sensi dell'articolo 10 della progressione economica in data 1.1.2007, non sarà possibile rinnovare, anche nel caso in cui essa venga prevista nei CCI relativi alla generalità del personale, l'indennità accessoria mensile concessa ai sensi dell'art. 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, almeno sino a quando anche il resto del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2006, che non sia incorso in sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto, non avrà fruito almeno di una progressione orizzontale o verticale.
3. Al fine di dare piena copertura alla manovra di cui al punto 1, nel caso di eventuali somme necessarie oltre il fondo per le progressioni economiche, saranno utilizzati i risparmi di cui al punto precedente ed eventualmente, in subordine, sarà operata una contestuale temporanea riduzione delle altre quote di utilizzo del fondo accessorio. Una volta che il fondo per le progressioni economiche, il cui valore resta fissato in 1.514.951,00 euro, a torni ad essere sufficiente per la alla copertura della intera spesa, tali somme torneranno a confluire nel fondo per il trattamento accessorio di cui all'articolo 67 del CCNL 1998/2001, e potranno essere destinate alle altre voci di utilizzazione previste.